



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it
Tel. 06-41582731-32

Roma, **13 LUG. 2017**

Prot. n. RU/ **15075**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^
SEDE

Alla Divisione 7 ^
SEDE

e, p.c:

Alla Regione siciliana
Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Leonardo da Vinci, 161
90135 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Articolo 219, comma 3ter, C.d.S. - Trasmissione Ordinanze Tribunale Trieste n. R.G. 3380/2016 e n. R.G. 2970/16 e Ordinanza Tribunale di Ancona n. R.G. 2017/2001.

Si fa seguito alle precedenti circolari per trasmettere in allegato le Ordinanze del Tribunale di Trieste n. R.G. 3380/2016 e n. 2970/16 nonché l'Ordinanza del Tribunale di Ancona n. R.G. 2017/2001.

In particolare il Tribunale di Trieste (n. R.G. 3380/2016) ha osservato che: "...il significato letterale dell'espressione "a decorrere dalla data di accertamento del reato" contenuta nell'articolo 219, comma 3ter del Codice della Strada, fa riferimento all'accertamento compiuto dal Giudice penale, l'Organo a cui spetta istituzionalmente decidere se ci sia stato o meno un reato. Prima, e cioè alla data di commissione del fatto o a quella di contestazione della violazione, c'è solo un fatto storico, un'ipotesi di reato, il cui accertamento definitivo è differito al passaggio in giudicato della sentenza".

Il detto Tribunale precisa altresì che la revoca, cui il 219 subordina la proposizione della domanda volta ad ottenere una nuova patente, presuppone, ai sensi dell'art. 224 comma 2°, necessariamente il definitivo accertamento del reato da parte del Giudice penale.

Di notevole rilevanza è altresì l'Ordinanza del Tribunale di Ancona n. R.G. 2017/2001 che tocca vari aspetti della questione di cui si riportano alcuni stralci di maggior rilievo.

In primo luogo ribadisce il concetto secondo cui i tre anni decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza.

Precisa altresì che :” *Né può sostenersi che siffatta interpretazione della norma provochi una situazione di incertezza sulla durata della sanzione: la sanzione ha una durata di tre anni, il dies a quo coincide con una data certa così come il dies a quem; il tempo necessario per giungere ad una sentenza penale irrevocabile – questo sì variabile, in base ai tempi della Autorità Giudiziaria ma anche alle scelte processuali dell'imputato – non incide affatto sulla durata della sanzione accessoria, la quale non viene applicata finché non si è formato il giudicato*”.

Il Tribunale di Ancona si esprime poi sul rapporto con la sospensione della patente subita dall'interessato e precisa che:” *la sospensione si pone come atto cautelare, idoneo a prevenire nell'immediato eventuali condotte pericolose, di competenza esclusiva del Prefetto, mentre la revoca disposta ai sensi dell'art. 219, comma 3ter, è una sanzione accessoria conseguente alla condanna penale. Si tratta di misure ontologicamente diverse*”.

Da ciò discende che non sussiste alcuna violazione del *ne bis ne idem*, né alcuna possibilità di computare il cd presofferto nei tre anni di cui all'art. 219, c. 3ter.

In particolare, in merito alla questione, il Tribunale di Trieste con Ordinanza n. R.G. 2970/16, afferma che :”*Non è possibile includere nel conteggio del periodo ex art. 219, comma 3ter C.d.S. , il periodo già scontato dal conducente a seguito della sospensione cautelare della patente di guida (cosiddetto presofferto), poiché gli istituti della sospensione e della revoca hanno una natura giuridica differente*” ed ancora il ricorso al cosiddetto presofferto “*non ha ...alcun senso nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca*”.

Tanto si trasmette quale ausilio nelle predisposizioni delle difese nei contenziosi in materia al fine di evitare la soccombenza nei giudizi.

Si rinnova l'invito agli Uffici in indirizzo ad inviare decisioni rilevanti sulla questione che consentono, come nel caso in esame, la divulgazione di elementi che rafforzano la linea generale già assunta dell'Amministrazione nei giudizi.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



SB/



Il Direttore della Divisione
Dott. Silvio Brucoli
Tel.06-41582731-32

dep 17/11/17

6

CORR. P. 11/11/17

Protocollo: 20/04/2017 - 8094 Arrivo
Completato il: 20/04/2017
ADS Trieste / LEGALE
scadenza : 20/05/2017

TRIBUNALE di TRIESTE
C.F. 1758/2016
Avv. LAURA ZOPPO

20/4/2017-8094 A
ADS Trieste / LEGALE

SEZIONE CIVILE



N. R.G. 3380/2016

TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE

n. 3380/2016 R.G.

Il Giudice, a scioglimento della riserva presa al termine dell'udienza del 22.11.2016
pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 del c.p.c. depositato il 12.10.2016 il signor *Stefano* ha
chiesto in via d'urgenza che fosse accertato nei confronti del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
della Provincia di Udine il suo diritto a conseguire una nuova patente di guida decorsi tre
anni dalla data, 29.12.2012, di accertamento del fatto, guida in stato di ebbrezza, posto a
fondamento del provvedimento di revoca della patente di cui era titolare.

A fondamento della domanda il signor *Stefano* ha lamentato che
erroneamente la sua domanda volta a ottenere il rilascio di una nuova patente era stata
rigettata sul rilievo che non erano trascorsi tre anni dal 24.9.2014, data in cui era passata
in giudicato la sentenza n. 377/2014 con cui il Tribunale di Udine gli aveva applicato ex art.
186, comma II bis, del D. L.vo n. 285/1992 (codice della strada) la sanzione accessoria
della revoca della patente di guida.

A detta del ricorrente, invece, per evitare sperequazioni da casa a caso derivanti dalla
diversa durata del giudizio, il termine doveva necessariamente decorrere dalla data di
contestazione del fatto.

Con riferimento al requisito del pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile a cui il
ritardo può esporre il diritto, il signor *Stefano* ha individuato nelle importanti
limitazioni che subisce per esser privo di patente nella sua attività di impiegato con poteri
procuratori di *Stefano*

11265

6

Firmato Da: SONEGO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 824b3

Si sono costituiti con un'unica memoria il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eccependo il loro difetto di legittimazione passiva sul rilievo che per effetto del D. L.vo n. 111/2004 le funzioni in materia di motorizzazione civile erano state delegate alle Regioni.

Nel merito i Ministeri resistenti hanno sostenuto che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio nel caso di guida in stato di ebbrezza previsto dall'art. 219, comma III ter, del codice della strada, introdotto dalla legge n. 120/2010 indica espressamente quale data di decorrenza del termine di tre anni per chiedere una nuova patente quello dell'accertamento del reato in sede penale, come peraltro chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare del 7.7.2014 n. prot. 15040.

Relativamente al requisito del pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile a cui il ritardo può esporre il diritto, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno eccepito che il ricorrente non aveva offerto alcun elemento di prova al riguardo, atteso che il signor Stefano Del Fabbro non aveva prodotto alcun documento da cui desumere le mansioni espletate e la necessità di utilizzare l'autovettura per disimpegnarle.

Si è costituita anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proponendo nel merito sostanzialmente le stesse difese già spiegate dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Non si è costituita la Provincia di Udine.

All'udienza del 22.11.2016 i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa, e il Giudice, previa assegnazione del termine del 5.12.2016 per il deposito di memoria difensiva, si è riservato la decisione.

La domanda per provvedimento d'urgenza proposta dal signor Stefano Del Fabbro non appare fondata e, pertanto va rigettata, difettando entrambi i requisiti della probabile fondatezza della domanda, e del pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile a cui il ritardo può esporre il diritto .

Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno e della Provincia di Udine.

Infatti, la lettura sistematica del D. L.vo n. 111/2004, e delle leggi regionali nn. 23/2007 e 26/2014 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, porta a ritenere che tutte le funzioni in materia di motorizzazione civile fanno capo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Per cui l'unico soggetto legittimato passivamente è la regione Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito della probabile fondatezza della domanda, si osserva che quanto sostenuto dalla parte ricorrente secondo cui il termine di tre anni previsto dall'art. 219, comma III ter, del codice della strada per poter chiedere una nuova patente comincerebbe a decorrere dalla data, 28.10.2012, di commissione del fatto, ovvero da quella del 29.12.2012 di contestazione della violazione da parte dell'organo accertatore, contrasta con il dettato legislativo e con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr., doc. n. 1 del fascicolo della parte ricorrente, e docc. nn. 1 e 2 del fascicolo della parte resistente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e docc. da n. 3 a n. 8 del fascicolo dei convenuti Ministeri).

In particolare si osserva che il significato letterale dell'espressione "a decorrere dalla data di accertamento del reato" contenuta nell'art. 219, comma III ter, del codice della strada, fa riferimento all'accertamento compiuto dal giudice penale, l'organo a cui spetta istituzionalmente decidere se ci sia stato o meno un reato. Prima, e cioè alla data di commissione del fatto o a quella di contestazione della violazione, c'è solo un fatto storico, un'ipotesi di reato, il cui accertamento definitivo è differito al passaggio in giudicato della sentenza.

Inoltre, l'art. 219, comma III ter, del codice della strada con il subordinare la proposizione della domanda volta a ottenere una nuova patente alla revoca di quella precedentemente in possesso dell'interessato, presuppone necessariamente il definitivo accertamento del reato da parte del giudice penale. Infatti, il successivo articolo 224, comma II, del codice della strada dispone espressamente che il Prefetto provveda alla revoca della patente "entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabile".

Il che porta in luce il paradosso a cui si perverrebbe con l'aderire alla tesi attorea, in quanto nel caso in cui il procedimento penale non venga definito entro i tre anni dalla commissione del fatto, l'interessato potrebbe già chiedere il rilascio di una nuova patente, senza un previo provvedimento di revoca di quella precedentemente emessa a suo favore.

Queste sono le ragioni per cui si ritiene che nella fattispecie in esame non ricorra il requisito della probabile fondatezza della domanda.

Nella fattispecie in esame non sussiste neppure il requisito del pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile a cui il ritardo può esporre il diritto.

Infatti, il signor [redacted] al di là di una generica dichiarazione rilasciata da [redacted] sua datrice di lavoro, non ha fornito alcun elemento di prova volto a dimostrare la qualifica posseduta, le mansioni svolte e, soprattutto, la necessità di utilizzare l'autovettura per esercitarle (cfr., doc. n. 16 del fascicolo della parte ricorrente). Pertanto, nella fattispecie in esame non ricorre nemmeno il requisito del pericolo di pregiudizio a cui il ritardo può esporre il diritto.

La spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 ter, 669octies e 700 del c.p.c,

- Dichiarare l'inammissibilità della domanda nei confronti del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e della Provincia di Udine, conseguente al loro difetto di legittimazione passiva;
- Rigetta la domanda per provvedimento d'urgenza avanzata dal signor Stefano Del Fabbro;
- Condanna il signor Stefano Del Fabbro a rifondere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese del giudizio che liquida a favore della prima nell'importo di 2.095,80 euro, di cui 1.822,50 euro per compenso, e 273,30 euro per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., e a favore degli altri resistenti in solido nell'importo di 2.515,05 euro, di cui 2,187,00 euro per compenso, e 328,05 euro per spese, oltre I.V.A. e C.N.A.P..

Così deciso in Trieste il 16 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Mauro Sonego

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Distretto di Corte d'Appello di Trieste ho notificato la suesesa ordinanza dd. 16 gennaio 2017 Giudice Sonogo del Tribunale di Trieste nella causa sub RG n. 3380/2016 al ricorrente Stefano Del Fabbro difeso da Avv. Francesco Longo con proprio domicilio eletto ai fini di causa presso la cancelleria del Tribunale di Trieste, come di seguito:

- sig. **STEFANO DEL FABBRO**, nato a Motta di Livenza il 04.02.1968, rappresentato e difeso da avv. Francesco Longo del Foro di Pordenone, al domicilio eletto ai fini di causa presso la cancelleria del Tribunale di Trieste, a mani di

- **MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO**, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al domicilio eletto presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Piazza Dalmazia n. 3 a Trieste, a mani di

alla g. DEGRASSI CRISTINA

B 20/4/2017

VINCENZA A. DE GRASSI
U.F.I. GIUDIZIARIO

UNEP - TRIESTE

A/O Cr. 3017

A. 2^a 8/16

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,18
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00

TOTALE € 4,98

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 20/04/2017

L'Ufficiale Giudiziario





TRIBUNALE DI TRIESTE

Il Giudice

nel procedimento sommario di cognizione *ex art. 702-bis ss.*, iscritto in data 12.09.2016 al n. 2970/16 R.G., vertente

t r a

(nato a : , c.f. ,

), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Marinelli del Foro di Gorizia;

e

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione civile di Udine, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 97439910585); *Prefettura di Udine*, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (c.f. 80007420302) nonché *Ministero degli Interni*, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80014130928), tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste (C.F. 80025500325) presso cui sono domiciliati in Trieste alla Piazza Dalmazia, 3; **letti** gli atti ed esaminata la documentazione;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21,03,2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA *ex art. 702-ter c.p.c.*

In data 5.2.2011, a seguito di sinistro stradale occorso in Udine, a venivano contestate le violazioni di cui gli artt. 186, secondo comma, lett. c) e 186, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 285/1992 (di seguito Codice della Strada), in quanto circolava alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico

superiore a 1,5 g/l.

In data 30.3.2011 veniva emesso il provvedimento prefettizio prot. n. 16767/11 con cui veniva sospesa la patente di guida, per due anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica e il proponeva ricorso avanti il Giudice di Pace di Udine con procedimento avente R.G. 1514/11.

Con sentenza n. 919/11 il Giudice di Pace rigettava il ricorso e, per l'effetto, convalidava il provvedimento prefettizio prot. n. 16767/11.

Nel frattempo veniva avviato il procedimento penale avanti il Tribunale di Udine che, con sentenza del 11 giugno 2012, lo assolveva dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Pertanto l'Amministrazione provvedeva ad annullare, con ordinanza in autotutela, il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale, non definitiva, di assoluzione e in data 2.7.2012 il Piovesan otteneva la restituzione della patente di guida.

Avverso la sentenza del Tribunale di Udine proponeva rituale appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste contestando la decisione assolutoria, che condivideva la versione difensiva, sostenuta dall'imputato che, trovato positivo all'alcoltest (1,95—1,67 g/l), a seguito dell'incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta l'autovettura di sua proprietà in orario notturno nel centro abitato di Udine, aveva sostenuto che ai comandi del mezzo si trovava un suo conoscente.

La Corte di Appello di Trieste, nella causa avente R.G. 1302/12, con sentenza n. 1162/13, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di un anno di arresto ed euro 3000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio.

La medesima Corte disponeva la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida del .

La sentenza diveniva irrevocabile in data 14.10.2014 e la Prefettura di Udine, con ordinanza del 12.01.2015, dovendo dare esecuzione alle determinazioni del giudice penale ai sensi dell'art. 224, secondo comma, del Codice della Strada, emetteva il succedaneo provvedimento di revoca della patente di guida, notificato all'interessato il 22.01.2015 cui seguiva , in pari data, la consegna della patente da parte del Piovesan.

In data 6.6.2016, il . produceva al Servizio Motorizzazione Civile Regionale di Udine apposita istanza di rilascio di una nuova patente di guida, che veniva acquisita al protocollo n. 52401 dd. 10.06.2016.

Il Servizio Motorizzazione Civile Regionale di Udine respingeva, con provvedimento prot. n. 2016155807 dd. 23.6.2016 l'istanza di conseguimento di una nuova patente di guida rilevando che i tre anni per la concessione di un nuovo documento di guida non decorrono dalla data della commessa violazione, ma dalla data di accertamento del reato, che nel caso di specie coincide con il 14.10.2014, data di divenuta irrevocabilità della citata sentenza penale: pertanto indicava che il ricorrente potrà conseguire una nuova patente di guida solo con decorrenza dal 14.10.2017.

Con comunicazione dd. 24.8.2016 la Prefettura di Udine evidenziava al ricorrente che: "la revoca della patente è sanzione amministrativa accessoria che il giudice penale dispone in via definitiva, demandandone l'esecuzione al Prefetto. Quest'ultimo, appena ricevuto il decreto penale, è tenuto a darne esecuzione per quanto attiene all'applicazione della succitata sanzione amministrativa. Nel caso in esame manca il presupposto del "pre-sofferto" in quanto quest'ultimo è riferito esclusivamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che



il Giudice Penale dispone in via definitiva e che il Prefetto, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza, deve applicare tenendo conto del periodo già sofferto in quanto irrogato in via provvisoria dalla stessa autorità amministrativa”.

Orbene, con ricorso indirizzato al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Udine e al Ministero dei Trasporti, notificato presso l'Avvocatura dello Stato – Distretto di Trieste in data 23.9.2016, si è rivolto a questo Tribunale nelle forme del processo sommario di cognizione chiedendo accertarsi il proprio diritto al conseguimento di una nuova patente di guida – già - dalla data del 30.7.2016, o da altra data individuata dal giudicante.

Il premesso di non intendere porre in discussione in questa sede il principio affermato *ex adverso* secondo il quale, in caso di revoca della patente disposta come sanzione accessoria a seguito di un reato del tipo di quello accertato in via definitiva a carico del stesso, i tre anni per la concessione di un nuovo documento di guida decorrono non dalla data della commessa violazione, ma dalla data di accertamento del reato, da far coincidere con il momento di irrevocabilità della sentenza penale di condanna, sostiene che debba tuttavia detrarsi il periodo dal 16.04.2011 al 02.07.2012 (14 mesi e 16 giorni) con conseguente determinazione della data del 30.7.2016 (= 14.10.2017 – 14 mesi e 16 giorni).

L'Avvocatura dello Stato chiede il rigetto della pretesa evidenziando l'infondatezza giuridica.

Il ricorso risulta infondato e pertanto deve essere respinto.

Come è noto, alla notizia di reato *ex art.* 186, Codice della Strada, ai sensi dell'art. 223, primo comma, la Prefettura adotta un provvedimento di sospensione cautelare e provvisoria della patente (che viene qualificato come “pre-sofferto”).

All'esito del giudizio penale il Giudice stabilisce, in via definitiva, quale

sanzione inerente alla patente il condannato deve subire, la quale consiste nella sospensione o nella revoca a seconda della disposizione violata.

Qualora il Giudice decida per la sospensione della patente, anche in via definitiva, l'eventuale periodo già sofferto deve essere detratto dall'Amministrazione.

Ora la copiosa giurisprudenza di legittimità richiamata dal *Consiglio di Stato* a sostegno della pretesa retrodatazione del momento a partire dal quale è ammessa il conseguimento della nuova patente di guida, si riferisce, appunto, solo al "presofferto" della sospensione cautelare cui sia seguita una sospensione definitiva impartita dal giudice penale, mentre non investe mai casi, come quello che invece ne occupa, di "pre-sofferto" tra sospensione cautelare della patente irrogata dal Prefetto e revoca di patente disposta in sede penale.

Ciò non è casuale ove si consideri la *ratio* del comma 3-ter dell'art. 219 del Codice della Strada, comma introdotto dal legislatore nel 2010, ossia inasprire il trattamento sanzionatorio nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti prevedendo, oltre a sanzioni penali ed amministrative, che in caso di revoca della patente di guida vi sia l'impossibilità di conseguire una nuova se non dopo tre anni dall'accertamento del reato, proprio per scongiurare il rischio, a tutela della collettività, di un troppo celere rientro sulla strada del guidatore responsabile dei reati precedentemente citati.

Consegue che non è possibile includere nel conteggio del periodo *ex art.* 219, comma 3-ter, Codice della Strada, il periodo già scontato dal conducente a seguito della sospensione cautelare della patente di guida (cosiddetto presofferto), poiché gli istituti della sospensione e della revoca hanno una natura giuridica differente.

O altrimenti detto, il riconoscimento del "presofferto" si può riferire esclusivamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente che il

La novità della questione induce a compensare per metà le spese processuali, seguendosi per la metà residua, liquidata come in dispositivo, la regola della soccombenza.

rigetta il ricorso e ***condanna*** il ricorrente a pagare a parte resistente (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Ufficio della Motorizzazione civile di Udine, Prefettura di Udine e Ministero degli Interni) la metà della spese processuali, che liquida, quanto a detta quota, in complessivi euro 1.200,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, c.p.a. E i.v.a. (come per legge); ***compensa*** fra le parti la metà residua.

Trieste, 5 maggio 2017

dott. Francesco Saverio Moscato



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.6.2017;
osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 17.3.2017 ha riassunto innanzi a questo Tribunale la causa già proposta innanzi al Tar Marche, il quale con sentenza n. 14/17 pronunciata il 10.2.2017 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.

Il ricorrente, contestualmente alla riassunzione, ha chiesto in via cautelare d'urgenza la pronuncia di un provvedimento anticipatorio degli effetti della sentenza: ha chiesto cioè che venisse ordinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di consentirgli l'immediata effettuazione degli esami per il riottenimento della patente di guida revocatagli con decreto del Prefetto di Ancona del 29.9.2016 ex art.219 c.III ter e 224 comma II C.d.S.

Si è costituito il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per chiedere il rigetto dell'istanza.

Per ordine del Giudice il contraddittorio veniva integrato nei confronti della Prefettura-Ministero dell'Interno, posto che con provvedimento del 6.10.2016 era stata proprio la Prefettura a negare che fosse attualmente in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legge per il conseguimento di una nuova patente e l'art.120 C.d.S. prevede una attività coordinata e di concerto tra i due Ministeri con riferimento alla problematica della verifica dei requisiti morali.

Si costituiva la Prefettura-Ministero dell'Interno che eccepiva la inammissibilità della istanza cautelare, la propria carenza di legittimazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Preliminarmente va ritenuto ammissibile il ricorso in riassunzione, in quanto la domanda di merito è individuabile senza possibilità di equivoco, avendo il ricorrente chiaramente richiamato le domande originariamente proposte nel ricorso presentato innanzi al Tar.

Procedendo alla disamina del *fumus boni iuris*, va detto che i passaggi fondamentali della vicenda sono documentati.

Il 29.8.2010 alle ore 7.30 circa [redacted] alla guida del veicolo [redacted] di proprietà della [redacted], cagionava un sinistro stradale, nel quale non rimanevano coinvolti altri mezzi. Il conducente risultava avere un tasso alcolemico tra 1,63 e 1,65.

Per tale fatto – sussumibile nell'ipotesi astratta prevista dall'art. 186 co. 1, 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. - [redacted] riportava condanna penale di primo grado (sentenza del 18.6.2013), confermata in appello (sentenza del 28.4.2014). La pronuncia è passata in giudicato.

La Prefettura, ottenuta comunicazione della sentenza irrevocabile, applicava a [redacted] la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con decreto del 29.9.2016; nel medesimo decreto stabiliva che [redacted] ai sensi dell'art.219 co.3 ter C.d.S. non avrebbe potuto conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato.

A pochi giorni di distanza dal decreto prefettizio di revoca della patente [redacted] presentava domanda all'ufficio della Motorizzazione Civile di Ancona per conseguire un nuovo titolo di guida. Con nota del 6.10.2016 la Prefettura, interpellata dalla Motorizzazione Civile, chiariva che solo a decorrere dal 29.11.2017 – cioè compiuti tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna – [redacted] avrebbe potuto accedere alla procedure per conseguire la patente. La Motorizzazione Civile – Ministero dei Trasporti aderiva alla posizione della Prefettura e con provvedimento del 28.11.2016 dichiarava che [redacted] avrebbe dovuto attendere il decorso del triennio – fino al 29.11.2017 – per poter conseguire una nuova patente.

Il ricorrente ritiene il diniego illegittimo, in quanto il termine di tre anni – a suo avviso - andrebbe conteggiato dall'accertamento del fatto storico e non dall'accertamento del reato con sentenza penale irrevocabile.

Ritiene questo Giudice che l'interpretazione normativa suggerita dal ricorrente non possa essere condivisa.

L'art. 219/3 del codice della strada è chiaro nel collegare la pena accessoria della revoca della patente all'accertamento del reato; la norma stabilisce:

"Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di

cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222". La lettera della legge è inequivocabile: il triennio decorre dall'accertamento del reato e non dall'accertamento del fatto; né potrebbe essere altrimenti, in quanto non è possibile né consentito applicare una sanzione accessoria fino a che non vi sia una pronuncia di condanna irrevocabile che accerti definitivamente la commissione del fatto costituente reato. La giurisprudenza prevalente – amministrativa – che si è pronunciata sulla interpretazione dell'art. 219/3 del codice della strada ha sottolineato che il legislatore, nel codice della strada, laddove ha voluto ricollegare determinati effetti e sanzioni all'accertamento del fatto storico o della infrazione amministrativa lo ha espressamente detto, "Altre volte, come proprio dispone l'art. 219, comma 3 ter, del codice, la disposizione legislativa si riferisce all'"accertamento del reato". Poiché l'autorità amministrativa non può accertare reati, rientrando ciò nell'ambito delle competenze della Autorità giudiziaria, ad avviso della Sezione risulta fondata la tesi delle Amministrazioni appellanti, secondo cui il medesimo art. 219, comma 3 ter, va interpretato nel senso che la revoca della patente di guida può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato (vale a dire la relativa responsabilità penale)." (v. C.d.S. n. 2416 del 6.6.2016).

Né può sostenersi che siffatta interpretazione della norma provochi una situazione di incertezza sulla durata della sanzione: la sanzione ha una durata di tre anni, il *dies a quo* coincide con una data certa così come il *dies ad quem*; il tempo necessario per giungere ad una sentenza penale irrevocabile – questo sì variabile, in base ai tempi della Autorità Giudiziaria ma anche alle scelte processuali dell'imputato – non incide affatto sulla durata della sanzione accessoria, la quale non viene applicata finché non si è formato il giudicato.

Né il ricorrente può dolersi del fatto – per lui favorevole – che la patente di guida gli sia stata materialmente revocata con grande ritardo rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, a causa di disguidi interni agli uffici pubblici interessati: lo sfasamento temporale tra data di irrevocabilità della sentenza penale ed emissione del decreto prefettizio di revoca della patente non ha comportato uno slittamento in avanti del *dies a quo* del triennio (che è rimasto il

29.11.2014) ma ha consentito a [redacted] di rimanere in possesso della patente anche quando avrebbe già dovuto essergli tolta (il periodo di revoca residua si è ridotto di fatto a circa un anno). Eventuali disguidi o disorganizzazione degli apparati pubblici non possono costituire valida argomentazione su cui fondare una interpretazione normativa.

Non è riscontrabile l'asserito vizio di motivazione del provvedimento amministrativo e di istruttoria, lamentato dal ricorrente, in quanto la Motorizzazione Civile – dopo aver richiesto informazioni alla Prefettura sulla posizione di [redacted] – ha chiaramente spiegato le ragioni del diniego.

Né pare sostenibile la iniquità del provvedimento e la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, poiché la durata della revoca è prevista tassativamente per legge e non è rimessa al potere discrezionale della P.A.

Non può dirsi violato il principio del *ne bis in idem* per il fatto che

[redacted] ha già subito per un periodo – un anno – la sospensione della patente in via amministrativa. La sospensione si pone come atto cautelare, idoneo a prevenire nell'immediato eventuali condotte pericolose, di competenza esclusiva del Prefetto, mentre la revoca disposta ai sensi dell'art.219 co. 3 ter è una sanzione accessoria conseguente alla condanna penale. Si tratta di misure ontologicamente diverse, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 11246/1998: *"Se alla sospensione della patente di guida in via amministrativa segue, in sede penale, la revoca della stessa, tale circostanza non costituisce duplicità della sanzione in quanto le sanzioni hanno natura diversa sebbene siano riferite allo stesso fatto (cautelare/preventiva e afflittiva). Né per il Giudice è prevista alcuna possibilità di graduare la sanzione."*

La problematica è affrontata anche dal Consiglio di Stato nella motivazione della sentenza n. 3791/15, in cui si afferma che l'art.50 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. ha essenzialmente lo scopo di evitare che due diversi ordinamenti nazionali procedano contro la stessa persona per lo stesso fatto, non è invece escluso che un ordinamento nazionale preveda per uno stesso fatto una pluralità di effetti (sanzioni penali, sanzioni civili, sanzioni disciplinari, altre misure amministrative).

Infine, l'eccezione di incompetenza o carenza di poteri da parte del soggetto che ha sottoscritto l'atto amministrativo – eccezione formulata dal ricorrente in

modo generico – allo stato degli atti non risulta supportata da alcun elemento che possa farla ritenere fondata.

La carenza di *fumus boni iuris* rende superfluo approfondire se sia ravvisabile il requisito del *periculum in mora*.

Il ricorso cautelare è pertanto respinto.

Spese al merito.

P.Q.M.

Visto l'art.700 c.p.c. e l'art.669 septies c.p.c.;

rigetta il ricorso cautelare proposto da

fissa per il merito – da trattare nelle forme del rito ordinario – l'udienza del 25.10.2017 ore 10.

Si comunichi.

Ancona, 14 giugno 2017.

Il Giudice

Manuela Mari